

Gent.ma Sig.ra Presidente

Dott.ssa Grazia Guida

Oggetto: riscontro richiesta di parere per conto di A.F.O.R.P.

Gent.ma Sig.ra Presidente,

in riscontro alla Sua richiesta di parere Le significo quanto segue, dividendo le risposte ai quesiti per punti.

a.- Modifiche statutarie sulla durata delle cariche elettive A.F.O.R.P.

Gli atti principali, cui è demandata la regolazione dell'organizzazione e della gestione dell'associazione A.F.O.R.P. da Lei presieduta, sono l'atto costitutivo e lo Statuto.

In aggiunta a tali atti principali, nonché in assenza di specifica previsione, potranno essere adottati, direttamente dal Consiglio Direttivo, regolamenti utili a disciplinare singole fattispecie non espressamente previste dai suddetti atti, purché non in contrasto con gli stessi.

E' altresì rimessa al prudente apprezzamento del C.D. la possibilità di sottoporre all'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, l'approvazione del regolamento.

Inoltre, non è possibile approvare un regolamento in contrasto con quanto previsto dallo statuto associativo. In detta ipotesi, prevale sempre quanto disciplinato dallo Statuto.

Fatta questa doverosa premessa, l'art. 8 dello Statuto A.F.O.R.P. prevede che il Presidente e il Consiglio Direttivo siano eletti in due distinte votazioni da svolgersi ogni 4 anni.

L'art. 11, inoltre, prevede che il Consiglio Direttivo è composto da sei membri oltre il Presidente, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Per modificare tale previsione, ai sensi dell'art. 10 ultimo comma dello Statuto, è necessario che la deliberazione sia adottata dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto (*quorum* costitutivo), nonché con voto favorevole della maggioranza dei votanti (*quorum* deliberativo).

E' assolutamente inopportuno che la modifica statutaria avvenga per tramite di un regolamento e, in ogni caso, nessun regolamento non adottato nelle predette forme, potrà in alcun modo modificare o alterare il contenuto dispositivo dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Chiarito il rapporto tra regolamento e Statuto, dall'analisi della documentazione a me pervenuta, emerge che la modifica della previsione statutaria sulla durata delle cariche elettive dell'A.F.O.R.P. sia avvenuta nel corso dell'assemblea ordinaria del 18.3.2010, ove risultavano presenti ventiquattro (24) associati (quattordici/14 in presenza e dieci/10 con delega), a fronte di un numero non identificato di iscritti.

Tuttavia, posso ragionevolmente ritenere che gli iscritti alla data del 2010 non fossero in numero superiore a trentasei (36) e pertanto, ove fosse confermato questo dato, l'assemblea *de qua* rispettava il requisito numerico previsto dall'art. 10 dello Statuto, essendo, pertanto, la sede idonea a "*modificare l'atto costitutivo e lo statuto*".

Detta assemblea, peraltro, si è espressa in favore della modifica statutaria, con voto unanime dei presenti.

Ne consegue che la modifica è stata a suo tempo correttamente adottata e, pertanto, ad oggi la durata effettiva delle cariche elettive A.F.O.R.P. ha una durata di quattro anni, con possibilità di successiva rielezione.

b.- Eventuali elementi di conflittualità per adesione a F.I.F.O.

Quanto all'ulteriore oggetto di parere segnalo che, dopo un'attenta analisi del Vs. Statuto, non emergono elementi in contrasto con lo Statuto F.I.F.O.

In particolare, preme precisare che lo Statuto A.F.O.R.P. non contiene dettagliate indicazioni in merito agli scopi, alle funzioni e alle attività espletate dall'associazione stessa, il che lo rende *de facto* compatibile con il puntuale Statuto F.I.F.O.

Peraltro, quest'ultimo specifica all'art. 4, rubricato "Scopi e funzioni", che l'attività di tutela di rappresentanza è estesa a livello nazionale, senza però dettare preclusione alcuna ad altre forme di tutela rivolte ad aggregazioni locali, quale ad esempio quella fornita da A.F.O.R.P., circoscritta alle regioni Puglia e Basilicata.

Pertanto, ad oggi, non ravviso alcun conflitto, anche solo potenziale tra gli Statuti F.I.F.O. e A.F.O.R.P..

c. Atto di adesione a Confcommercio

In merito all'ultima richiesta di parere, dall'analisi dell'atto di adesione a Confcommercio Puglia, ritengo che non vi siano motivi ostativi alla sua sottoscrizione.

Peraltro, per completezza, si precisa che il C.D. è stato legittimato a procedere in tal senso dall'Assemblea straordinaria dei soci del 21 novembre 2021, validamente costituita con la presenza di venti (20) associati a fronte di un compagine associativa di trenta (30) iscritti, come risultante dal verbale n. 8, pervenuto allo scrivente.

Preciso, infine, che sarà opportuno definire con precisione e chiarezza i rapporti associativi cui si fa riferimento nella parte dispositiva dell'atto di adesione (ultima pagina, ultimo capoverso).

* * * * *

STUDIO DENTAMARO

Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro
Patrocinante dinanzi alle magistrature superiori

Avv. Nicola Dentamaro

Nella speranza di aver esaurientemente riscontrato le Sue richieste di parere e nel rimanere a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o specificazione, con l'occasione invio i miei saluti più cordiali.

Bari, 30.6.2022

Avv. Nicola Dentamaro